

VENETO: NO ALL'IMPOSIZIONI DEI TURNI DI FERIE



A ridosso dell'avvio della stagione estiva, il 14 giugno scorso, i rivenditori delle piazze di Treviso, Padova e Vicenza hanno ricevuto una circolare del Distributore Locale "Chiminelli S.p.A." sulla gestione pre e post-chiusure.

In questo documento si preannunciava che *"la consueta operatività, che comprende ad esempio agevolazioni sui pagamenti, bolla ferie e servizio accantonamento delle raccolte/collezionabili durante il periodo di chiusura, è garantita solo ed esclusivamente per i rivenditori che rispetteranno le date sopra indicate"* (leggasi 23 luglio-5 agosto e 6-19 agosto con terza settimana facoltativa). *"A tutti coloro fossero fuori turno, per problemi organizzativi e logistici, non possiamo garantire parità di trattamento"*.

Pronta la presa di posizione dello SNAG che ha subito scritto all'Agenzia Chiminelli per contrastare tale comunicazione. Le ferie, infatti, sono un diritto del rivenditore e, nell'ambito di una proficua collaborazione, la correttezza impone che, la chiusura, debba essere solo comunicata, almeno una quindicina di giorni prima dell'inizio, al Distributore Locale.

L'art. 3, 1° comma lett. d-bis) del Decreto Legge n. 223/2006 convertito con Legge 4 agosto 2006 n. 248 prevede che *"1. Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela*

della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione, **le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni:** (...) d-bis) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio". (lettera introdotta dall'art. 35, comma 6, Legge n. 111 del 2011, poi così modificata dall'art. 31, comma 1, Legge n. 214 del 2011).

L'Agenzia di Distribuzione Chiminelli S.p.A., è tenuta a rispettare il periodo di ferie liberamente prescelto e comunicatogli dai singoli rivenditori della sua zona e, se da questi ultimi richiesto, ad accantonare le pubblicazioni per consentire loro, alla riapertura, di poter disporre della necessaria fornitura, comprese le copie degli abbonamenti domiciliati.

Nell'ipotesi in cui il Distributore Locale in questione non garantisse il medesimo trattamento per coloro che hanno scelto un periodo di ferie diverso da quello imposto con la circolare sopra indicata, lo SNAG è pronto a tutelare i diritti dei rivenditori.